



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

ORDINANZA SINDACALE N. 5 del 16/01/2018

**OGGETTO:DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO,
NONCHE' DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI IN ESERCIZI CON
ATTIVITA' DI GIOCO.**

IL SINDACO

Premesso che:

- la dipendenza dal *gioco d'azzardo patologico* e la sua diffusione sul territorio comunale, costituiscono un problema di disagio sociale con gravi conseguenze sulla salute, sulla condizione economica e sociale del singolo individuo e della sua famiglia, tale da rappresentare un'autentica malattia sociale inserita nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA);
- tale dipendenza colpisce indistintamente persone di diversa età e condizione sociale, non potendosi peraltro escludere che la stessa generi fenomeni criminosi o incentivi la diffusione del fenomeno dell'usura, a causa della necessità di reperire denaro;
- la Regione Emilia Romagna, con la legge n. 5 del 4 luglio 2013 "*Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate*" e successive modifiche, ha previsto disposizioni per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate;
- detta legge valorizza, promuove la partecipazione e realizza iniziative in collaborazione con enti locali, istituzioni scolastiche, AUSL e con altri enti pubblici o privati al fine di rafforzare la cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza da gioco, anche in osservanza delle indicazioni *dell'Organizzazione mondiale della sanità* e a quelle della *Commissione europea sui rischi del gioco d'azzardo*;
- la Regione stessa, inoltre, al fine di contrastare le situazioni di disagio legate al gioco d'azzardo, ha assunto il Piano triennale 2014-2016 di contrasto alla dipendenza dal gioco con l'obiettivo di definire progetti di prevenzione e sensibilizzazione verso il mondo giovanile sul rischio di dipendenza come problema di sanità pubblica, oltre ad attivare in ogni AUSL un punto sperimentale di accoglienza e valutazione delle persone con problemi di gioco patologico;

Richiamata la deliberazione consiliare n. 44 del 3 maggio 2016 con la quale, nell'approvare la "*Mozione per il contrasto al gioco d'azzardo patologico*", impegna il Comune di Forlì, attraverso i propri uffici amministrativi a diverso titolo competenti in materia, con il coinvolgimento dell'Azienda USL della Romagna e della Prefettura di Forlì-Cesena, ad affrontare con le opportune azioni il problema del *gioco d'azzardo patologico* e fra queste, nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 50, comma 7, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche (di seguito: T.U.E.L.), ad introdurre una regolamentazione atta a contenere "*...gli orari di funzionamento degli apparecchi elettronici e/o automatici da gioco con vincita in denaro, presenti sul territorio comunale*";

Vista la relazione, in atti, dell'UOC Dipendenze Patologiche di Forlì, dell'Azienda USL della Romagna, dalla quale si ricava, relativamente al territorio di Forlì, che i dati “...*indicano negli ultimi anni un numero costante di pazienti presi in carico -oscillante fra le trenta/quaranta persone- che, annualmente, accede al SERT per iniziare un percorso di cura* (che si stimano essere non più dell'8% degli affetti da tale patologia n.d.r.); *oltre a questi bisogna considerare le persone che si rivolgono complessivamente al SERT per informazioni e consulenze su queste tematiche ma poi non intraprendono veri e propri trattamenti (altri dieci/quindici casi per anno, in media). I nuovi utenti corrispondono al 25% dei casi complessivamente trattati*”, confermando per l'area forlivese una significativa presenza di soggetti che presentano forme di dipendenza dal *gioco d'azzardo patologico* e la cui consistenza, peraltro, non rappresenta adeguatamente il fenomeno, trattandosi nel caso di soggetti che si rivolgono alla struttura pubblica non ai fini di prevenzione ma già in uno stato di chiara dipendenza dal gioco. Più oltre nella relazione viene affermato che “*in tutte le dipendenze... una variabile significativa è data dal tempo dedicato ad un determinato comportamento, anche in considerazione del fatto che in tali patologie il tempo perde una sua dimensione lineare per entrare in un sistema di tipo circolare (metto moneta, gioco, vinco/perdo, rimetto moneta, gioco, vinco/perdo, rimetto moneta, ...) che può andare avanti anche per molte ore. In tal senso sospendere in alcune ore la possibilità di giocare rimette la persona in condizione di rientrare in una dimensione temporale più adeguata alla realtà, obbligandola ad interrompere quella circolarità patologica di cui sopra abbiamo parlato. L'ideale sarebbe impedire alle persone di giocare consecutivamente per molto tempo, ma già la scelta di sospendere il gioco in alcune fasce orarie assume un valore altamente educativo che coinvolge in un processo di consapevolezza e responsabilizzazione sia il gestore sia il cliente*” ;

Considerato che:

- la dipendenza da gioco è sicuramente riferibile, pur se non in via esclusiva, all'utilizzo degli *apparecchi idonei per il gioco lecito* di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b), del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e successive modifiche (di seguito: T.U.L.P.S.), comunemente definiti *slot machine e video-lottery*;
- che tali apparecchi sono da considerarsi, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute ed il benessere psicologico e socio-economico dell'individuo, per le famiglie e più in generale, per la comunità locale;

Ritenuto:

- 1) di assumere un provvedimento volto alla tutela degli interessi della propria comunità, ovvero atto a contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli apparecchi predetti, limitandone l'uso in fasce orarie prestabilite e conseguentemente, escludendolo in altre, richiamandosi alle disposizioni generali di cui all'art. 3, comma 2, del T.U.E.L., che recita testualmente “*Il comune è*

Copia analogica conforme all'originale informatico, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 16/01/2018, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 4184 del 17/01/2018.

Ordinanza numero 5 del 16/01/2018.

Vistata da: Michele Pini il 21/12/2017

l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo";

2) che la tutela del benessere psico-fisico della persona sia sicuramente ricompresa fra le attribuzioni dell'ente locale non solo in relazione alla generale previsioni di cui al sopra richiamato art. 3 del T.U.E.L., ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi dell'art. 50 del medesimo *Testo unico*;

3) che la generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del più volte citato T.U.E.L., legittimi il Sindaco a disciplinare l'orario delle sale giochi ed il funzionamento degli apparecchi di cui trattasi negli esercizi in cui ne è consentita l'installazione, in quanto disciplina funzionale alle esigenze di tutela della salute oltrechè della quiete pubblica, anche in considerazione:

- della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014, secondo cui *"...La circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all'amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica; tuttavia, ciò è consentito dal legislatore solo in caso di accertata lesione di interessi pubblici tassativamente individuati quali quelli richiamati (sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute)";*
- della sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 9 luglio 2014, secondo cui *"... l'evoluzione della giurisprudenza amministrativa, sia di legittimità, sia di merito, ha elaborato un'interpretazione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (...omissis), nel senso di ritenere che la stessa disposizione censurata fornisca un fondamento legislativo al potere sindacale in questione. In particolare, è stato riconosciuto che -in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000- il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";*
- della sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 3845 del 27 agosto 2014 in cui si rileva, richiamandosi alla precedente propria sentenza n. 3271 del 2014, che la Corte Costituzionale, con la predetta sentenza n. 220 del 2014 *"...ha mostrato di ritenere plausibile la detta interpretazione giurisprudenziale nel senso che, l'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 autorizza i sindaci a disciplinare gli orari delle sale*

giochi (ed esercizi ove siano installate apparecchiature da gioco) anche in funzione di contrasto dei fenomeni di c.d. ludopatia”;

4) che una siffatta disciplina debba peraltro ritenersi esclusa, in ordine al tema della liberalizzazione degli orari delle attività commerciali, dall’ambito di applicazione del D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno” e successive modifiche, rientrando negli “Altri servizi esclusi” di cui all’art. 7, lett. d) che include, per l’appunto, “...il gioco d’azzardo e di fortuna comprese le lotterie, le scommesse e le attività delle case da gioco”;

5) che l’art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel sancire, in attuazione della disciplina europea in materia di tutela della concorrenza, quale principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclude parimenti quelli ...*connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbani, dei beni culturali”;*

Tutto ciò premesso e ritenuto che sussistano tutti i necessari presupposti normativi atti a contemperare, in un giusto bilanciamento, l’attuazione dei principi di liberalizzazione e di salvaguardia della concorrenza con le esigenze di tutela di valori, primariamente della salute, a favore della propria comunità;

Ritenuto, in particolare, di disciplinare l’orario di apertura delle sale giochi e delle sale scommesse, oltrechè l’orario di funzionamento degli apparecchi da intrattenimento collocati negli esercizi pubblici e commerciali non esclusivamente destinati al gioco, anche nell’ottica di contrastare l’insorgere di abitudini collegate alle frequentazioni degli studenti;

Viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e specificamente, l’art. 50, comma 7, del predetto *Testo unico*;

ORDINA

1) di stabilire la disciplina degli orari di apertura delle sale pubbliche da gioco di cui agli art. 86 e 88 del *Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza* approvato con R.D. n. 773/1931, nonché degli orari di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) e b) del medesimo *Testo unico*, così come di seguito indicato:

a) **ORARI DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO AUTORIZZATE AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 88 DEL T.U.L.P.S., CON O SENZA ATTIVITA’ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.)**

E’ consentita l’apertura nel rispetto delle fasce orarie seguenti: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e

Copia analogica conforme all’originale informatico, ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., sottoscritto digitalmente da Davide Drei il 16/01/2018, registrato nel sistema documentale del Comune di Forlì con protocollo 4184 del 17/01/2018.

Ordinanza numero 5 del 16/01/2018.

Vistata da: Michele Pini il 21/12/2017

dalle ore 15:00 alle ore 23:00, di tutti i giorni feriali e festivi.

b) ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 110, COMMA 6, LETT. A) E B) DEL T.U.L.P.S., COLLOCATI IN ALTRE TIPOLOGIE DI ESERCIZIO:

- autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar ed esercizi assimilabili, ristoranti ed esercizi assimilabili, alberghi ed esercizi assimilabili, rivendite di tabacchi e ricevitorie del lotto, edicole, ogni altro esercizio commerciale diverso dai precedenti e circoli privati);
- autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie per l'esercizio di scommesse su eventi sportivi, negozi di gioco, sale bingo ed esercizi assimilabili);

E' consentito il funzionamento degli apparecchi nel rispetto delle fasce orarie seguenti: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 23:00, di tutti i giorni feriali e festivi.

Nelle ore in cui vige il divieto di funzionamento degli apparecchi, gli stessi debbono essere spenti utilizzando i dispositivi in dotazione.

DISPONE

A) che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 (venticinque/00) a euro 500,00 (cinquecento/00);

B) qualora si configurino gravi e reiterate violazioni da parte della persona autorizzata, il titolo potrà essere sospeso o revocato ai sensi dell'art. 10 del T.u.l.p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

c) l'obbligo a tutti i titolari delle attività in cui sono installati apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e b) del medesimo *Testo unico*, di rendere noto al pubblico con apposito cartello da collocare sulla porta di ingresso del locale l'orario di funzionamento degli apparecchi, che deve sempre rispettare i limiti massimi disposti con la presente ordinanza;

Per il presente provvedimento è disposta la pubblicazione all'Albo Comunale *on-line* per 15 giorni con efficacia a decorrere dal primo giorno successivo al periodo di pubblicazione.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 dalla scadenza del termine di pubblicazione all'Albo Comunale on line, oppure in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dallo stesso termine.

06/Disciplina orari giochi-3

Sindaco
Davide Drei



COMUNE DI FORLÌ

OGGETTO: DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO, NONCHE' DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI IN ESERCIZI CON ATTIVITA' DI GIOCO.

ordinanza proposta n° **837** del 21/12/2017 del **Servizio Sviluppo Economico**

Parere Favorevole

Data 21/12/2017

Il Direttore Generale

Vittorio Severi

documento sottoscritto digitalmente



COMUNE DI FORLÌ

**OGGETTO:DISCIPLINA COMUNALE DEGLI ORARI DELLE SALE PUBBLICHE DA GIOCO,
NONCHE' DEGLI ORARI DI FUNZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI IN ESERCIZI CON
ATTIVITA' DI GIOCO.**

ordinanza proposta n° 837 del 21/12/2017 del Servizio Sviluppo Economico

Visto Favorevole

Forlì, 21/12/2017

Il Dirigente del Servizio
Michele Pini
documento sottoscritto digitalmente